

N.1/2021 RG Sovr.

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Civile – Fallimentare

Decreto di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio

Il Giudice designato, dott. Carmine Capozzi,

vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da UMBERTO PARDI, nato a Lucca l'11.11.1962 (C.F. PRDMRT62S11E715B), ivi residente, loc. Nozzano San Pietro, via della Bordogna 554/C, rappresentato e difeso come in ricorso;

letta la relazione particolareggiata del professionista dell'OCC di Lucca;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 atteso che: 1) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. 3/2012; 2) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal predetto capo; 3) risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012; 4) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

considerato che il passivo ammonta complessivamente ad € 507.840,00 ed è quasi interamente riconducibile ad una rilevante esposizione fiscale maturata nel periodo in cui il debitore svolgeva attività di impresa in forma individuale oramai cessata da oltre un anno;

considerato che l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto da diritti di proprietà in quota di un terzo su alcuni beni immobili (fabbricato e terreni) meglio descritti nel ricorso e nella relazione dell'OCC, nonché dal diritto di proprietà su alcuni beni mobili registrati, oltre che dai redditi mensili percepiti quale lavoratore dipendente;

considerato che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

atteso che parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per € 900,00 netti mensili, offrendo quindi alla procedura di liquidazione la somma eccedente tale importo ricavata dalla propria attività di lavoratore dipendente; che tali spese possono ritenersi congrue e coerenti con la condizione di salute documentata in atti; che il ricorrente vive con la mamma e il fratello, entrambi indipendenti economicamente;

ritenuto che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a e b e che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

considerato che è indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012 di Umberto Pardi;

Nomina liquidatore la dott.ssa Claudia Del Soldato;

Fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 900,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, disponendo che la parte dei redditi da lavoro dipendente eccedente tale importo sia versata al liquidatore;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;

Dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore in relazione ai beni mobili registrati e ai beni immobili ricompresi nella liquidazione;

Ordina al debitore di consegnare al liquidatore i beni mobili registrati e i beni immobili non adibiti ad abitazione;

Autorizza il debitore a usare il bene immobile adibito ad abitazione sino alla sua liquidazione:

Autorizza il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate tutte le entrate della procedura e dispone che il liquidatore possa eseguire con tali somme i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;

Dispone che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato della procedura e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 18/01/2021.

Il Giudice
Carmine Capozzi